



**essellepi** *assicurazioni*  
SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.p.A.

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
SEDE E DIREZIONE GENERALE: TORINO - CORSO MATTEOTTI, 3 BIS - TEL. (011) 548.748 - 548-760 - PROPRIETÀ SOCIALE

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI: Ai termini che seguono le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato sottospecificato:

<b>SOCIETÀ/IMPRESA:</b>	SLP Assicurazioni SpA;
<b>CONTRAENTE:</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione;
<b>ASSICURATO:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
<b>ASSICURAZIONE:</b>	Il contratto d'Assicurazione;
<b>POLIZZA/CONTRATTO:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione;
<b>PREMIO:</b>	Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate;
<b>CONTROVERSA/VERTENZA SINISTRO:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
<b>INDENNIZZO/RIMBORSO:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazione con decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato 11-4-74 (G.U. n 102 del 19-4-1974)

Modello contrattuale n. 10/92 del 28/03/95 conforme a quello depositato presso l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare n. 118 del 14/07/1989)

### ART. 01 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, entro i limiti del massimale previsto e per anno assicurativo, salvo diversa pattuizione, le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, sia in sede civile che penale, in ogni stato e grado, occorrenti a tutela degli interessi dell'Assicurato in conseguenza dei fatti indicati nella polizza di riferimento.

ESCLUSIONI: sono esclusi dalla garanzia:

- 1.1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 1.2) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di atti in genere, ecc.) e le spese di giustizia penale, salvo diversa pattuizione o precisazione nella polizza di riferimento;
- 1.3) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.

E' compreso il rimborso delle spese legali e peritali nel caso in cui l'Assicurato, imputato per fatti dolosi, venga prosciolto in istruttoria o con sentenza definitiva o in caso di derubricazione del reato a colposo; il rimborso non avviene qualora l'Assicurato richieda, se possibile, l'applicazione della sanzione pecuniaria o accetti l'amnistia;

1.4) le controversie riguardanti l'attività svolta a favore dell'Assicurato da Legali e Tecnici e quelle derivanti da polizze stipulate con la Società;

1.5) eventuali altri fatti specificatamente previsti dalla polizza di riferimento.

In tutti i casi la Società si impegna a fornire INFORMAZIONE GIURIDICA, consistente in pareri verbali

fino ad un massimo di tre per anno assicurativo, di cui uno scritto, affinché l'Assicurato venga a conoscenza dei suoi diritti e del modo di farli valere.

La richiesta di informazione giuridica deve essere dall'Assicurato formulata unicamente alla Direzione della Società.

Qualora l'Assicurato richiedesse un parere scritto, la Società, nel termine massimo di quindici giorni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta, fornirà adeguata risposta.

### ART. 02 - LIMITE TERRITORIALE

L'assicurazione vale:

2.1) Per i sinistri stradali: **IN TUTTO IL MONDO**. In presenza di Carta Verde, la garanzia non è valida per i Paesi espressamente da essa esclusi;

2.2) Per le altre controversie non derivanti da circolazione stradale:

- a) in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- b) negli Stati membri della CEE, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, qualora sia prevista la garanzia "Estensione Territoriale", per vertenze che insorgono e che devono essere processualmente trattate in Italia, ma eseguite negli Stati suddetti.

La validità in altri Stati deve risultare da patto scritto.

### ART. 03 - OPERATIVITÀ E DECORRENZA DELLA GARANZIA - PERIODO DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

La garanzia è valida per quelle controversie i cui fatti costitutivi, intesi come origine o causa prima, siano sorti in data successiva a quella di effetto della polizza.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Ferme le norme di cui agli art. 1899 e 1901 c.c., il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se è stato concesso il frazionamento rateale.

L'Assicurato è tenuto a pagare presso la Direzione della Società alle scadenze stabilite e per tutta la durata del contratto il premio convenuto. L'esazione dei premi precedentemente effettuata al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo essere invocata come deroga a tale obbligo.

#### **Art. 04 - VARIAZIONE, DIMINUZIONE E/O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Ferme le norme di cui agli art. 1897, 1898, 1918 e fermo l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di premio scadute e non corrisposte, si conviene che:

- a) qualsiasi variazione di rischio deve essere immediatamente comunicata alla Società per l'adeguamento del premio;
- b) qualunque richiesta del Contraente per ottenere diminuzioni o sospensioni potrà essere presa in considerazione solo se

Gli atti e i documenti occorrenti per la prestazione devono essere regolarizzati, ove occorra, a spese dell'Assicurato.

La garanzia non è operante per controversie che, insorte durante il periodo di validità del contratto, vengano denunciate oltre un anno dalla data di cessazione della polizza, salvo che la stessa sia stata sostituita da altre.

Relativamente alla garanzia RITIRO PATENTE l'Assicurato nel termine e con le modalità di cui sopra deve inviare l'originale o la copia autentica del provvedimento di sospensione della patente ed il verbale di notifica rilasciato dall'Autorità che ha provveduto materialmente al ritiro della patente.

Qualora la denuncia venga fatta in ritardo o sia priva della documentazione, l'indennità decorre dal giorno successivo al ricevimento della denuncia o della presentazione dei documenti.

E' fatto obbligo inoltre all'Assicurato di promuovere quelle domande o atti che la Società ritenesse utili per affrettare le pratiche relative alla restituzione della patente.

#### **ART. 06 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO**

La Società, ricevuta la denuncia, assume la gestione della vertenza ed esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

In caso di procedimento giudiziario ed ove occorra far ricorso ad un procuratore legale od ad un altro professionista abilitato a norma della vigente normativa nazionale, l'Assicurato ha il

opportuno documentata;

c) nel caso in cui il veicolo assicurato venga alienato e sostituito oppure la patente assicurata venga sostituita, il Contraente deve comunicare immediatamente alla Società le caratteristiche del nuovo veicolo o della nuova patente per l'adeguamento del premio;

d) nel caso di alienazione a qualsiasi titolo, di trasformazione o fusione dell'esercizio e/o dell'attività, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Qualora l'acquirente o il successore entro 30 giorni dalla variazione non comunichi di voler subentrare nel contratto, lo stesso cessa a tutti gli effetti.

#### **ART. 05 - DENUNCIA DELLE CONTROVERSIE**

La denuncia della controversia deve essere inviata unicamente alla Direzione della Società nel termine di cinque giorni da quello in cui la stessa si è verificata o dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve indicare numero della polizza, data, luogo, modalità della controversia, generalità dell'avversario e dei testi.

L'Assicurato deve far seguire notizie e documenti, adoperandosi per la raccolta degli elementi utili alla pratica.

In ogni caso l'Assicurato, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, deve far pervenire alla Direzione della Società tutti gli atti che a lui venissero ritualmente notificati tramite Ufficiale Giudiziario entro cinque giorni dalla data di notifica.

diritto di scegliere il professionista della cui opera avvalersi per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi; l'Assicurato ha altresì il diritto di scegliere il professionista nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'Impresa.

La Società, preso atto della designazione del professionista, provvederà a conferirgli formale incarico, assumendo a proprio carico le spese relative nel limite del massimale pattuito e delle tariffe professionali in vigore.

La Società non riconosce le spese per legali e tecnici non da essa incaricati.

L'Assicurato dovrà rilasciare la procura al legale incaricato e non potrà da questo momento trattare e/o definire senza autorizzazione della Società pena il rimborso degli onorari e delle spese da quest'ultima sostenute.

Sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano state espressamente previste nella polizza di riferimento o che sia stato corrisposto il premio per le relative estensioni, le spese di giudizio dovute all'avversario in caso di sua soccombenza, quelle per perizie di ufficio e di giustizia penale.

La Società, salvo diversa pattuizione, non è tenuta a dare la difesa legale, civile e/o penale, qualora debba essere o venga prestata dall'Assicuratore RC; venendo a cessare l'obbligo di quest'ultimo, l'Impresa continuerà la gestione della vertenza assumendosene da tale momento i relativi oneri.

In caso di procedure fallimentari, l'intervento della Società sarà limitato alla stesura ed al deposito della domanda di ammissione al passivo.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.

L'arbitro verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Al manifestarsi del disaccordo o del conflitto di interessi, l'Impresa avvertirà per iscritto l'Assicurato del suo diritto di scegliere il professionista ovvero della possibilità di avvalersi dell'arbitrato.

E' altresì facoltà dell'Assicurato, in caso di divergenza con la Società sulle possibilità di esito favorevole di un procedimento civile o di un ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, iniziare o proseguire l'azione per proprio conto; qualora consegua un risultato più favorevole di quello in precedenza acquisito o prospettato dalla Società, quest'ultima è tenuta, nei limiti del massimale di polizza, al rimborso delle spese sostenute in proprio dall'Assicurato.

#### **ART. 07 - RECUPERO DI SOMME**

Alla definizione della pratica, tutte le somme recuperate a titolo di capitale spetteranno integralmente all'Assicurato. Le somme recuperate in tutto o in parte a titolo di onorari, competenze e spese andranno a favore della Società che le ha sostenute.

frazione di anno, ma non superiore a due anni e così successivamente.

Sia la disdetta che ogni altra comunicazione deve essere inviata con lettera raccomandata **UNICAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETA'** e non alle Agenzie o a qualsiasi altro intermediario.

Nessuna condizione, accordo, modifica e/o variazione fra Contraente o Assicurato e Agenti o altri Incaricati sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

#### **ART. 10 - COMPETENZA TERRITORIALE**

E' competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo - Foro di Torino - dove ha Sede la Direzione della Società.

E' inoltre data facoltà alla Società di avvalersi, nei confronti dell'Assicurato anche dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Agenzia, alla quale è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

#### **ART. 11 - TASSE E IMPOSTE**

Sono a carico del Contraente.

#### **ART. 12 - INDICIZZAZIONE**

Se prevista, i massimali, le indennità ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati ( già "costo della vita" ) - ISTAT.

#### **ART. 08 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto documentando:

- a) la cessazione del rischio;
- b) l'avvenuta alienazione, nel caso in cui la garanzia è valida per un veicolo;
- c) l'obiettiva ed effettiva impossibilità alla guida di veicoli, nel caso in cui la garanzia venga prestata sulla persona/patente.

Il contratto si risolve inoltre di diritto in caso di fallimento, interdizione, amministrazione controllata, concordato preventivo ed alienazione dell'azienda, qualora l'acquirente non abbia richiesto di subentrare nel contratto: in tali casi, le eventuali azioni in corso si intendono interrotte e la Società liberata da ulteriori prestazioni.

In tutti gli altri casi non previsti, ma giustificati e documentati, di anticipata risoluzione, è dovuta alla Società, oltre le rate di premio scadute, una quota annua (premio, accessori e tasse).

#### **ART. 09 - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Ferme le norme di cui all'art. 1899 c.c., in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la

L'indice iniziale corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno precedente la stipulazione della polizza e l'adeguamento viene effettuato ad ogni scadenza annuale. L'indicizzazione può essere bloccata l'anno immediatamente successivo la richiesta avanzata dal Contraente.

#### **ART. 13 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio annuo iniziale, che comunque costituisce il minimo dovuto, è soggetto a regolazione alla fine di ciascuna annualità.

Entro sessanta giorni dalla scadenza da ciascun periodo assicurativo il contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute: la differenza deve essere pagata entro quindici giorni dalla richiesta.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, e la Società non è obbligata per le controversie sorte nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Per quanto non previsto si richiamano le norme di Legge.**